

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

A.C. 3012 e abb.

*Sintesi degli emendamenti approvati dalle  
Commissioni VI Finanze e X Attività produttive*

n. 298/2

Edizione provvisoria

Emendamenti approvati fino alla seduta del 3 agosto 2015

## Articolo 2 – (Obbligo a contrarre)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.15	Di Maio	M5S	30/7	<p><b>Aggiunge il comma 1-bis</b>, volto a modificare la procedura sanzionatoria <b>in caso di inosservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo a contrarre</b>. In particolare, si aggiunge il comma 3-<i>bis</i> all'articolo 132 del CAP, prevedendo che in caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, <b>i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati</b>. Si ricorda che la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP è attualmente disciplinata dal Regolamento 19 maggio 2008, n. 24. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni previste dall'articolo 314 del CAP, in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento.</p> <p><b>Aggiunge il comma 1-ter</b>, con il quale <b>la sanzione prevista dal suddetto articolo 314</b>, in caso di rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, <b>è elevata nel minimo e nel massimo edittale</b> da «1.500 euro a 4.000 euro» a «2.500 euro a 15.000 euro».</p>

**Articolo 3 – (Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
3.200 (ex 1.015) (N.F.)	Di Maio	M5S	30/7	<b>Aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 132-bis del CAP</b> (inserito dall'articolo 3 del provvedimento in esame) volto a prevedere che <b>tramite disposizioni attuative dell'IVASS</b> sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti tramite il Preventivatore gestito dall'IVASS e dal MISE possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un <i>link</i> di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.
3.117 (N.F.)	Sottanelli	SCPI	30/7	<b>Modifica il comma 4 dell'articolo 132-bis del CAP</b> (inserito dall'articolo 3 del provvedimento in esame) sostituendo la parola "assicurato" con "cliente": pertanto la disposizione modificata prevede che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, <b>ove prescritte</b> , le informazioni da parte degli intermediari sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base è affetto da nullità rilevabile solo a favore del <b>cliente</b> (in luogo di "assicurato").

3.99 (N.F.)	Causi	PD	30/7	<p><b>Modifica l'articolo 132-ter del CAP</b> (inserito dall'articolo 3 del provvedimento in esame), in tema di <b>sconti obbligatori</b>, circoscrivendo lo sconto che deve essere determinato dall'impresa in caso di accettazione da parte del cliente delle condizioni previste dallo stesso articolo. In particolare <b>aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 132-ter</b> con i quali si prevede che lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. La percentuale di sconto è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. L'impresa di assicurazione deve pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi in caso di accettazione delle condizioni limitative per il cliente previste dall'articolo 132-ter.</p> <p>Si prevede inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio nel caso del mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti.</p> <p><b>Aggiunge il comma 1-bis all'articolo 3</b> al fine di prevedere l'emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge del "decreto" di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis".</p> <p><i>Si evidenzia che la norma richiamata (inserita, peraltro, dallo stesso emendamento) non contempla alcun decreto, ma una determinazione da parte dell'IVASS. Occorrerebbe pertanto modificare coerentemente il riferimento contenuto nel comma 1-bis dell'articolo 3.</i></p>
3.7	Polidori	FI-PDL	30/7	<p><b>Modifica l'articolo 132-ter del CAP</b> (inserito dall'articolo 3 del provvedimento in esame), al fine di precisare che la sottoposizione del <b>veicolo a ispezione è proposta dall'impresa di assicurazione.</b></p>
3.109	Schullian	MISTO	30/7	<p><b>Modifica l'articolo 132-ter del CAP</b> (inserito dall'articolo 3 del provvedimento in esame), al fine di precisare che la sottoposizione del <b>veicolo a ispezione è eseguita a spese dell'impresa di assicurazione.</b></p>

3.66	Benamati	PD	30/7	<p><b>Modifica l'articolo 132-ter del CAP</b> (inserito dall'articolo 3 del provvedimento in esame), <b>sopprimendo</b> le lettere <i>d), e) e f)</i> relative ad alcune condizioni che, se accettate dal cliente, determinano sconti obbligatori, ovvero: <b>rinuncia alla cedibilità del credito, risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, risarcimento per equivalente calmierato</b>. Conseguentemente è soppresso anche il comma 4 dell'articolo 132-ter, che fa riferimento all'ipotesi contemplata dalla citata lettera e).</p> <p><b>Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 3</b> con cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si conferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la <b>riparazione a regola d'arte</b> del veicolo danneggiato <b>avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia</b>; l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria (comma 1-bis che introduce un nuovo comma 11-bis dell'articolo 148 del CAP).</li> <li>- si prevede che al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'ANIA e le associazioni dei consumatori, condividono apposite <b>linee guida</b> finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici <b>per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte</b>. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che assicura le necessarie forme di pubblicità (comma 1-ter).</li> </ul>
3.112	Pesco	M5S	30/7	<p><b>Aggiunge il comma 1-bis all'articolo 3</b> prevedendo che le imprese di assicurazione praticano uno <b>sconto significativo</b> nel caso in cui l'assicurato contragga <b>più polizze</b> assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza <b>una clausola di guida esclusiva</b>.</p>
3.149	Causi	PD	30/7	<p><b>Sostituisce il comma 3 dell'articolo 132-ter del CAP</b> (inserito dall'articolo 3 del provvedimento in esame), prevedendo che <b>i costi</b> di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità <b>delle scatole nere sono a carico dell'impresa</b>. La <b>proprietà</b> delle stesse, invece, spetta <b>all'assicurato</b>. La riduzione di premio prevista dal comma 1 si applica anche in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.</p>

**Articolo 5 – (Misure relative all’assegnazione delle classi di merito)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.11	Giuseppe Guerini	PD	31/7	<p><b>Modifica l'articolo 134 del CAP</b> (modificato a sua volta dall'articolo 5 in esame) il quale prevede la garanzia della parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. Si ricorda che nel caso di un nuovo contratto di assicurazione obbligatoria relativo a un veicolo acquistato da una persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo <b>nucleo familiare</b>, la compagnia non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi del c.d. "decreto Bersani": decreto-legge n. 7 del 2007).</p> <p>Con la <b>modifica in esame</b> si prevede che <b>le certificazioni dello stato di famiglia</b> rilasciate per ottenere la stessa classe di merito del familiare convivente <b>sono esenti dall'imposta di bollo</b>.</p> <p>Ai relativi <b>oneri</b>, quantificati in <b>500 mila euro a decorrere dall'anno 2015</b>, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera <i>b</i>), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze</p>

**Articolo 6 – (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.27 (N.F.)	Vazio	PD	31/7	<p><b>Sostituisce il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 135 del CAP</b> (inserito dall'articolo 6) in tema di procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose.</p> <p>In particolare è <b>soppressa</b> l'originaria disposizione che prevedeva che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione.</p> <p>La <b>modifica in esame</b> prevede, invece, che <b>l'identificazione di eventuali testimoni</b> sul luogo di accadimento dell'incidente <b>deve risultare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione</b> ai sensi degli articoli 148 e 149 (come previsto anche dalla precedente versione);</li> <li>- <b>o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita</b> (si ricorda che il decreto-legge n. 132 del 2014 ha introdotto tale istituto deflattivo del contenzioso che obbliga chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti di invitare preventivamente la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale);</li> <li>- <b>ovvero</b>, qualora sia intervenuta specifica <b>richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione</b>, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, <b>mediante raccomandata con avviso di ricevimento</b>.</li> </ul> <p>La parte che riceve la richiesta da parte dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, <b>da inviarsi nel termine di sessanta giorni</b>. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.</p>

**Articolo 6-bis– (Verifica IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione della scontistica)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.04 (N.F.) 6. 010. (ex 3.97) (N.F.)	Di Maio  Impegno	M5S  PD	31/7	<p><b>Aggiunge l'articolo 6-bis</b>, che affida (<b>comma 1</b>) all'IVASS il compito di procedere ad una <b>verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione</b>, per assicurare omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati; l'IVASS deve altresì redigere apposita <b>relazione</b> all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.</p> <p>Si affida altresì all'IVASS (<b>comma 2</b>) il compito di definire una <b>percentuale di sconto minima, in favore di contraenti</b> che risiedono nelle <b>regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni</b>, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cd. "scatola nera"); sono indicati altresì i criteri per la determinazione di tale percentuale di sconto, allo scopo di avvicinare il trattamento del predetto contraente ai soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale.</p> <p><i>Il secondo comma dell'articolo contiene un riferimento interno non corretto all'articolo 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge in esame. L'articolo 3, comma 1 non presenta infatti una lettera b); esso introduce, tra l'altro, l'articolo 132-ter nel Codice delle Assicurazioni Private, il cui comma 1, lettera b) disciplina la richiamata "scatola nera".</i></p>

**Articolo 7 – (Risarcimento del danno non patrimoniale)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.97 (N.F.)	Relatori		31/7	<p><b>Modifica i primi tre commi dell'articolo 7 e, in particolare, sostituisce l'articolo 138 del CAP</b> in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesioni (modificato a sua volta dal comma 1 dell'articolo 5 in esame).</p> <p>In particolare si prevede che il D.P.R. con il quale dovrà essere approvata la tabella unica per il risarcimento delle macrolesioni dovrà <b>garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento</b> del danno non patrimoniale effettivamente subito e <b>razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori</b>.</p> <p>Il D.P.R. dovrà essere adottato <b>entro 120 giorni</b> dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (<b>SUB. Boccadutri 0.7.97.201 e Polidori 0.79.202</b>).</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 138, come modificato dall'emendamento in esame, specifica che <b>la tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri</b> valutativi del danno non patrimoniale <b>ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità</b>.</p> <p>Al riguardo si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale.</p> <p>È inserito un ulteriore criterio (<b>lettera d-bis</b>) da seguire per la predisposizione della suddetta tabella: al fine di considerare la <b>componente del danno morale</b> da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è <b>incrementata in via percentuale e progressiva per punto</b>, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la <b>personalizzazione</b> del risarcimento attribuita alla <b>discrezionalità del giudice</b> è diminuita dal quaranta al <b>trenta per cento</b> ed è limitata al solo danno biologico (articolo 138, comma 3) (<b>SUB. Vazio 0.7.97.236</b>).</p> <p>È <b>eliminata</b> la disposizione che prevede che per la <b>quantificazione dell'importo dovuto per ogni giorno di inabilità</b> temporanea assoluta si fa riferimento al <b>criterio previsto per le lesioni di lieve entità (lettera e)</b>.</p>

				<p>Si prevede che la tabella unica per le macrolesioni predisposta ai sensi della normativa in esame si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. che la approverà (comma 2 dell'articolo 7) (<b>SUB. Vazio 0.7.97.236</b>).</p> <p>Riguardo alle lesioni di lieve entità (articolo 139 del CAP), si prevede che con riferimento alle lesioni quali le <b>cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazione, è ammesso un esame visivo ai fini della loro risarcibilità (SUB. Polidori 305 N.F.)</b>.</p>
--	--	--	--	--

**Articolo 8 - (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.20 (N.F.)	Allasia	LNA	31/07	<b>Modifica il comma 1, capoverso articolo 145-bis, comma 1</b> , disponendo che in caso di incidente stradale <b>le risultanze</b> della <b>scatola nera</b> siano <b>fruibili alle parti</b> , ove ne sia dotato uno dei veicoli coinvolti, oltre a formare piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono.
8.7 8.10 8.59 8.60 8.76	Abrignani Sottanelli Causi Bargero Pagano	FI-PDL SCPI PD PD AP	31/07	<b>Modifica il comma 1, capoverso articolo 145-bis, comma 5, secondo periodo</b> , chiarendo che l'impresa di assicurazione tratta i dati dell'assicurato, in qualità di titolare, ai sensi del codice della <i>privacy</i> (articolo 28 del D.Lgs. n. 196 del 2003), fatto <b>salvo il consenso espresso</b> dell'assicurato in relazione alla <b>disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo</b> .

**Articolo 9–** *(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)*

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
9.3 (N.F.)	Sottanelli	SCPI	31/07	<b>Aggiunge il comma 1-bis, che sostituisce l'articolo 148, comma 2-bis, primo periodo del CAP.</b> In particolare, con una prima modifica si dispone che, con finalità antifrode, le <b>imprese</b> possano <b>consultare</b> , in luogo della banca dati sinistri, <b>l'archivio integrato informatico dell'IVASS</b> (di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012). Con una seconda modifica si chiarisce che <b>l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento</b> , motivando tale decisione, ove dal risultato della predetta consultazione <b>emergano</b> , in luogo di almeno due parametri di significatività, <b>indici di anomalia</b> , definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, ovvero segnalati dai dispositivi elettronici che registrano l'attività del veicolo, ovvero ancora emersi in sede di perizia, da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

9.27 (N.F.)	Causi	PD	31/07	<p><b>Aggiunge il comma 1-bis</b>, che modifica in più punti l'articolo 201 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si aggiunge <b>la lettera g-ter) al comma 1-bis del predetto articolo 201</b>, norma che disciplina le ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada; per effetto delle modifiche in esame, la contestazione immediata non è necessaria nel caso di accertamento, con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della <b>violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi</b>, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi;</li> <li>- è aggiunto il comma <b>1-quinquies</b> ai sensi del quale, ove sia rilevata la <b>violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi</b> (summenzionata lettera g-ter)), <b>non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale</b> se l'accertamento avviene mediante <b>dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati</b> ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce <b>atto di accertamento</b>, ai sensi di legge, in ordine al fatto che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento il veicolo fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la <b>sanzione prevista dal codice della strada (articolo 193)</b> per la <b>circolazione senza la copertura dell'assicurazione</b>, che consiste nel pagamento di una somma da <b>848 a 3.393 euro</b>.</li> </ul>
----------------	-------	----	-------	---

**Articolo 13** – (Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.5 (N.F.)	Causi	PD	31/7	<b>Modifica il comma 2, lettera a)</b> , che stabilisce i <b>massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore</b> adibiti al <b>trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere</b> oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), fissando le coperture a garanzia dei danneggiati (nuova lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 128 del CAP). In particolare, si elevano gli importi per i quali devono essere stipulati i contratti, che <b>non</b> devono essere <b>inferiori a 15 milioni di euro per sinistro</b> , in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario; si tratta degli importi stabiliti con riferimento ai danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime.
13.3	Sottanelli	SCPI	31/7	<b>Integra il comma 2 dell'articolo 135 del CAP</b> (modificato dall'articolo in esame) il quale estende a tutte le imprese operanti in Italia, comprese quelle in regime di stabilimento e quelle in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di comunicare all'IVASS i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di implementare le banche dati "sinistri", "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati".  La <b>modifica in esame</b> prevede che le imprese di assicurazione devono <b>comunicare</b> all'IVASS anche i sinistri gestiti dall' <b>Ufficio Centrale Italiano</b> (vale a dire, l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale) in caso di veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo (ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del CAP) e in caso di liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano (articolo 296 del CAP).

13.4	Sottanelli	SCPI	31/7	<p><b>Aggiunge un comma 1-bis all'articolo 316 del CAP</b> (modificato dall'articolo in esame) prevedendo un'unica <b>sanzione amministrativa (da 10.000 a 100.000 euro)</b> in caso di violazione da parte delle imprese assicuratrici degli obblighi di comunicazione all'IVASS dei dati relativi: ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (articolo 154, comma 4 del CAP).</p> <p>La norma fa riferimento a tutti i casi di omissione, incompletezza, erroneità o tardività delle comunicazioni obbligatorie relativi all'articolo 154, commi 4 e 5 del CAP. Tale omissione è <b>accertata semestralmente e contestata con unico atto</b> da notificare entro il termine di centoventi giorni (centottanta per i soggetti residenti all'estero) decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento.</p>
13.23	Sottanelli	SCPI	31/7	<p><b>Modifica il comma 5, lett. a)</b> - il quale, modificando l'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, estende l'ambito di operatività dell'<b>archivio informatico integrato dell'IVASS</b> - prevedendo che esso sia <b>connesso</b>, oltre che con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia, <b>anche con i seguenti archivi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'archivio dei carichi pendenti istituito presso il Ministero della Giustizia;</li> <li>- l'Anagrafe Tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA;</li> <li>- l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;</li> <li>- il Casellario Centrale Infortuni presso l'INAIL.</li> </ul>
13.25	Sottanelli	SCPI	31/7	<p><b>Aggiunge il comma 5-bis</b>, con il quale si prevede che <b>l'IVASS può richiedere</b> alle imprese di assicurazione <b>i dati relativi alle querele presentate all'Autorità giudiziaria per frode assicurativa</b> o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per <b>attività di contrasto</b> di tali frodi all'interno dell'Archivio informatico integrato.</p>

**Articolo 14 – (Poteri dell’I.V.A.S.S. per l’applicazione delle norme introdotte)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
14.1 N.F. 14.2 N.F.	Paglia Causi	SEL PD	31/7	<p><b>Sostituisce l'articolo 14</b>, integrando quanto già previsto dalla disposizione originaria, che attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dagli articoli da 1 a 13 del disegno di legge in esame, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Con la <b>modifica in esame</b> si aggiunge, tra i poteri di vigilanza e controllo dell'IVASS, il particolare riguardo alle norme relative all'<b>evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri</b>.</p> <p><i>Si evidenzia che il corretto riferimento normativo, in tema di relazione al Parlamento, è l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012.</i></p> <p>Il <b>comma 2</b> prevede l'<b>obbligo per le imprese di assicurazione di pubblicare sul proprio sito</b> internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, <b>l'entità della riduzione dei premi</b>, con forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. <b>Gli stessi dati sono comunicati</b>, entro i trenta giorni successivi, <b>anche al MISE e all'IVASS</b>, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet.</p> <p>Il <b>comma 3</b> prevede la <b>sanzione</b> amministrativa pecuniaria <b>da 10.000 euro a 100.000 euro</b> in caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma.</p> <p>Rimane fermo quanto previsto ai successivi <b>commi 4, 5 e 6</b> (ex commi 2, 3 e 4). In particolare, il <b>comma 4</b> devolve al Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti da alcune specifiche sanzioni, tra cui quelle inflitte per la violazione delle norme, da parte delle imprese assicurative, riguardanti l'adeguamento ai meccanismi di interoperabilità e di portabilità delle scatole nere. Il <b>comma 5</b> affida all'IVASS, d'intesa con l'AGCM, compiti di <b>monitoraggio</b> sulle variazioni dei premi e sull'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri. Il <b>comma 6</b> reca la clausola di invarianza finanziaria.</p>

**Articolo 15 – (Portabilità dei fondi pensione)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8 (N.F.)	Causi	PD	31/7	<p><b>Aggiunge il comma 1-bis</b>, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede la <b>convocazione</b>, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, <b>di un tavolo di consultazione</b> da parte del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, cui partecipano le parti sociali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e gli esperti in materia previdenziale, <b>al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari</b> secondo le seguenti <b>linee guida</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione</b>, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;</li> <li>- <b>fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima</b> in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;</li> <li>- <b>individuazione di procedure di aggregazione</b> finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.</li> </ul>

15.14 15.39	Rostellato Taranto	M5S PD	31/7	<p><b>Sopprime la lettera a) e la lettera c), numero 2.</b></p> <p>La <b>lettera a)</b>, aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 3 del D.Lgs. 252/2005 prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive sia delle forme pensionistiche complementari che risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di cui all'articolo 20 dello stesso D.Lgs. 252/2005) sia di quelle istituite successivamente, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.</p> <p>La <b>lettera c), numero 2)</b> stabiliva che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non sarebbe stato più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.</p>
15.38 (N.F.)	Taranto	PD	31/7	<p><b>Modifica il comma 1, lettera b)</b>, sostituendo il capoverso comma 4, riducendo da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. In tal caso le somme possono essere erogate sotto forma di rendita temporanea. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni.</p>

**Articolo 16** – (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.14 N.F.	Benamati	PD	3/8	<p><b>Modifica l'articolo 16, comma 1, lett. a)</b>, prevedendo che, nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale <b>le spese e gli altri oneri</b> comunque previsti <b>in caso di recesso o trasferimento dell'utenza</b> ad altro operatore (che debbono essere commisurati al valore del contratto, come prevede l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007) <b>vadano in ogni caso resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta</b>, oltre che in fase di sottoscrizione del contratto.</p> <p><b>Modifica l'articolo 16, comma 1, lett. b)</b>, in tema di contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, sostituendo l'espressione "eventuale penale" con "<b>eventuali costi di uscita</b>", in caso di risoluzione anticipata da parte dei consumatori dalle offerte promozionali. Tali costi devono essere equi e proporzionati.</p> <p><b>Aggiunge il comma 1-bis</b> che, modificando l'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003), prevede che nei contratti con imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico devono essere indicate, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile le <b>eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato del contratto</b> (in luogo di "eventuali commissioni alla scadenza del contratto").</p>

**Articolo 16-bis** – (Archivio dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione per i propri servizi voce e dati al pubblico)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.03	Boccadutri	PD	3/8	<p><b>Aggiunge l'articolo 16-bis</b> con il quale si prevede che il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive <b>in apposito registro i soggetti</b>, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, <b>che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione per i propri servizi voce e dati al pubblico</b>. Alla tenuta di tale registro si provvede nell'ambito nell'ambito del <b>registro, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, degli operatori di comunicazione</b> (al quale si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione o di autorizzazione, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale (articolo 1, comma 6, lett. a) della legge n. 249 del 1997, citato dalla norma in esame). Un decreto del MISE, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, dovrà determinare i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro in commento sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.</p>

**Articolo 17 – (Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
17.1	Boccadutri	PD	3/8	<b>Modifica il comma 1</b> aggiungendo, tra le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile attraverso l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente, anche quelle per l'integrazione delle SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM). Inoltre, con il decreto interministeriale citato dall'articolo 17 si dovrà prevedere che la richiesta di migrazione per via telematica sia valida anche per l'integrazione di SIM.

**Articolo 17-bis – (Misure per favorire i pagamenti digitali)**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
17.01 17.05	Boccadutri Pagano	PD NCD- UDC	3/8	<b>Aggiunge l'articolo 17-bis (Misure per favorire i pagamenti digitali)</b> , che consente i pagamenti digitali ed elettronici, anche con credito telefonico, <b>per l'acquisto di biglietti per l'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali, spettacoli</b> , in deroga alle normative di settore. Più in particolare è consentito l'utilizzo della <b>bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità</b> , anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione. L'articolo in esame estende al settore dei servizi culturali e turistici la norma prevista nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 8, comma 3, D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012).

**Articolo 17-bis – (Aggiornamento del Registro delle opposizioni)**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
17.07	Pagano	NCD-UDC	3/8	<b>Aggiunge l'articolo 17-bis (Aggiornamento del Registro delle opposizioni)</b> , il quale stabilisce <b>che sia aggiornato</b> , entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il <b>Regolamento</b> recante <b>istituzione e gestione del registro</b> pubblico degli <b>abbonati</b> che si <b>oppongono all'utilizzo</b> del proprio <b>numero telefonico</b> per <b>vendite o promozioni commerciali</b> (D.P.R. 178/2010); al fine di prevedere che la predetta <b>normativa secondaria</b> – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - <b>disciplini</b> anche le ipotesi di impiego <b>della posta cartacea</b> alle medesime <b>finalità</b> (ossia invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b</i> ) del codice privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003), in attuazione di quanto prescritto dalla normativa primaria recata dal codice <i>privacy</i> (articolo 130, comma 3- <i>bis</i> del richiamato D.lgs. n. 196/2003)

**Articolo 17-bis – (Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
17.09	Vico	PD	3/8	<b>Aggiunge l'articolo 17-bis (Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)</b> , prevedendo che, per le chiamate verso numerazioni non geografiche (numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante), la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.

**Articolo 19 – (Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.22 N.F	Relatorl		2/8	<p><b>Sostituisce l'articolo 19 con gli articoli da 19 a 19-octies e conseguentemente sopprime gli articoli 20 e 21</b>, in tema di regime di “maggior tutela” che opera transitoriamente nei settori del gas e dell’energia elettrica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'<b>articolo 19</b> lascia invariata l’originaria scadenza del 1° gennaio 2018 per l’eliminazione del regime di “maggior tutela” nel settore del <b>gas naturale</b>, introducendo il rispetto di una serie di disposizioni relative alla comparabilità delle offerte (art.19-ter), alla verifica delle condizioni della piena liberalizzazione (art. 19-quater) e alle comunicazioni obbligatorie (art. 19-quinquies) che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione;</li> <li>- l'<b>articolo 19-bis</b> ripropone l’originaria previsione che eliminava dal 2018 il regime di “maggior tutela” nel settore dell’<b>energia elettrica</b> (ex art. 20), ma inserisce il rispetto di una serie di disposizioni relative alla comparabilità delle offerte (art.19-ter), alla verifica delle condizioni della piena liberalizzazione (art. 19-quater) e alle comunicazioni obbligatorie (art. 19-quinquies) che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del <b>servizio universale</b> (identici subemendamenti 0.19.22.21 e 0.19.22.22);</li> <li>- l'<b>articolo 19-quater</b> istituisce una procedura per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati <i>retail</i>. Entro il 30 aprile 2017, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati <i>retail</i> del gas e dell’energia elettrica, con particolare riferimento ad alcuni indicatori relativi all’operatività del sito per la comparabilità delle offerte (lettera a)), al rispetto delle tempistiche di <i>switching</i> (lettera b)) nonché di fatturazione e conguaglio (lettera c)), all’operatività del sistema informativo integrato (lettera d)). In proposito, i subemendamenti identici 0.19.22.52 e 0.19.22.53 identificano l’Autorità come gestore della banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, di cui al D.L. 105/2010, alla separazione del marchio tra le imprese di distribuzione e di vendita verticalmente integrate (lettera e).</li> </ul>
0.19.22.21*	Vallascas	M5S		
0.19.22.22*	Abrignani	FI-PDL		
0.19.22.29	Alberti	M5S		
0.19.22.30	Quintarelli	SCPI		
0.19.22.35	Abrignani	FI-PDL		
0.19.22.38	Allasia	LNA		
0.19.22.40	Crippa	M5S		
0.19.22.44	Abrignani	FI-PDL		
0.19.22.46 NF	Crippa	M5S		
0.19.22.52*	Polidori	FI-PDL		
0.19.22.53*	Allasia	LNA		
0.19.22.54	Taranto	PD		
0.19.22.58 NF	Benamati	PD		
0.19.22.59	Abrignani	FI-PDL		
0.19.22.60	Abrignani	FI-PDL		
0.19.22.71	Crippa	M5S		
0.19.22.72	Taranto	PD		

			<p><i>Si osserva che, con riferimento alla banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, appare più opportuno fare riferimento all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 150 del 2010 che, in particolare, disciplina la banca dati in oggetto.</i></p> <p>In proposito, il subemendamento 0.19.22.54 precisa che al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa). Sulla base dei dati contenuti in tale rapporto, il MiSE (sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti) entro 60 giorni emana un decreto che dà atto del raggiungimento (subemendamento 0.19.22.59) degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela nel gas e nell'energia elettrica. Il decreto definisce anche le misure necessarie a garantire che la cessazione del regime di maggior tutela del gas e dell'energia elettrica avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (comma 2-bis, introdotto dal subemendamento 0.19.22.58 NF). Tale decreto provvede inoltre a prorogare le scadenze del 1° gennaio 2018 di sei mesi per ciascun mercato di riferimento, qualora almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a)-e) segnalasse che l'obiettivo non è stato raggiunto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'<b>articolo 19-quinquies</b> riguarda l'eventualità del raggiungimento di uno o più degli obiettivi di cui alle lettere a)-e) prima del 30 giugno 2017, con riferimento ai mercati <i>retail</i> dell'energia elettrica o del gas naturale. In tal caso l'Autorità dà tempestiva comunicazione al MiSE;</li> <li>- l'<b>articolo 19-sexies</b>, sostituito dal subemendamento 0.19.22.60, prevede che l'Autorità, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, garantisca la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione;</li> <li>- l'<b>articolo 19-septies</b> demanda la riforma il bonus elettrico e gas ad un decreto MiSE, da emanarsi entro 180 giorni, sentita l'Autorità. Tale decreto disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto (subemendamento 0.19.22.71) dell'ISEE. Il comma 2-bis precisa la vigenza della disciplina vigente relativa ai bonus elettrico e gas fino alla data di entrata in vigore del decreto MiSE;</li> <li>- l'<b>articolo 19-octies</b> contiene misure per la trasparenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Per quanto concerne <b>la sola vendita di energia elettrica</b>, i <b>commi da 1 a 3</b> prevedono l'istituzione presso il MiSE, dal 1° gennaio 2016, di un Elenco dei soggetti</li> </ul>
--	--	--	--

				<p>abilitati alla vendita ai clienti finali. L'inclusione e la permanenza (subemendamento 0.19.22.72 NF) nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. I requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Elenco sono stabiliti con decreto MiSE, da emanarsi entro 90 giorni, su proposta (subemendamento 0.19.22.72 NF) dell'Autorità. L'Elenco è pubblicato sul sito internet del MiSE e aggiornato mensilmente. Il <b>comma 4</b> inserisce i soggetti autorizzati alla vendita a clienti finali <b>di energia elettrica e gas naturale</b> tra quelli che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi, istituito presso il MEF dall'articolo 30-ter del D.Lgs. n. 141 del 2010.</p>
--	--	--	--	---

**Articolo 27 – (Misure per la concorrenza nel notariato)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.5	Relatori		31/7	<p><b>Modifica in più punti l'articolo 27.</b></p> <p>Anzitutto, la <b>rubrica</b> dell'articolo viene modificata in "<b>Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato</b>".</p> <p>Si introduce il <b>comma 01</b>, che interviene in più punti sulla legge di stabilità 2014 in tema di <b>obblighi di notai e pubblici ufficiali</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostituisce il comma 63 della predetta legge, nel senso di modificare le tipologie di somme che devono essere <b>depositate obbligatoriamente dal notaio o da altro pubblico ufficiale</b> su apposito <b>conto corrente</b>. Rimangono soggette a tale obbligo le somme dovute, a titolo di tributi, per cui il predetto sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, e non più le somme ricevute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori, e non più le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione. Si chiarisce che vengono versati in tale conto solo su richiesta di almeno una delle parti, conformemente all'incarico conferito, l'intero prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende;</li> <li>- abroga il comma 64, che definisce le modalità applicative del precedente comma 63;</li> <li>- riformula il comma 65, nel senso di rafforzare la previsione di impignorabilità delle somme depositate sul predetto conto corrente;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostituisce il comma 66 consentendo al notaio, in momenti diversi secondo le ipotesi previste al comma 63, di disporre delle somme depositate ma solo i per i relativi, specifici impieghi, mantenendo idonea documentazione. Resta ferma la vigente disciplina sullo svincolo delle somme, limitatamente ai casi previsti dalla lettera c) del comma 63, ovvero per gli atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende;</li> <li>- aggiunge il comma 66-<i>bis</i>, che consente al notaio o ad altro pubblico ufficiale di recuperare dal conto dedicato le somme depositate obbligatoriamente (ai sensi del predetto comma 63) che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme diverse in esso versate;</li> <li>- sostituisce il comma 67, prevedendo una specifica disciplina degli interessi maturati su tutte le somme depositate: essi rimangono finalizzati a rifinanziare i <b>fondi di credito agevolato</b>, specificando che destinatari di tali fondi sono le <b>piccole e medie imprese</b>. Si affida al Consiglio nazionale del notariato il compito di elaborare i relativi principi di deontologia applicabili.</li> </ul> <p><b>Si introduce il comma 02</b>, che prevede la presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una <b>relazione sull'applicazione della predetta disciplina</b>.</p> <p>Con un ultimo gruppo di modifiche si inseriscono le <b>lettere c-bis) e c-ter) al comma 1</b> dell'articolo 27.</p> <p>La lettera <b>c-bis)</b> modifica l'articolo 28, terzo comma, della legge n. 89 del 1913 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. In particolare, si <b>rende obbligatoria</b> - anziché facoltativa - la <b>ricusazione da parte del notaio del proprio ministero</b>, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.</p> <p>La lettera <b>c-ter)</b> aggiunge un comma all'articolo 93-<i>bis</i> della legge sul notariato, disponendo <b>ispezioni a campione</b> sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio; sono previsti specifici adempimenti da parte del notaio sottoposto ad ispezione e sono individuati i soggetti preposti a tale compito, nonché le modalità di svolgimento delle ispezioni stesse.</p>
--	--	--	---

27.6	Relatori		31/7	<p><b>Sostituisce le lettere a) e b) dell'articolo 27</b>, relativo ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale.</p> <p>La <b>lettera a)</b>, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge n. 89 del 1913 sul notariato, prevede che per garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, per ciascun distretto notarile si dovrà tenere conto della popolazione e della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione. Sono <b>soppressi</b>, non solo <b>il riferimento al reddito minimo garantito</b>, ma anche <b>quello alla quantità degli affari</b>. Come regola generale da assumere, si prevede che <b>ad ogni posto notarile deve corrispondere una popolazione di almeno 5.000 abitanti</b> (in luogo dei vigenti 7.000).</p> <p>La <b>lettera b)</b>, modificando l'articolo 26, comma 2, della legge n. 89 del 1913, consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza. Gli si consente infatti di aprire una <b>sede secondaria</b> in tutto il <b>territorio della regione</b> dove esercita, nonché in tutto il distretto di corte d'appello, nel caso tale ufficio giudiziario comprenda più regioni. Il notaio può inoltre <b>recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana</b>.</p>
------	----------	--	------	--

**Articolo 28** – (Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.1	Abrignani Giuseppe	FI-PDL	31/7	<p><b>Sopprimono l'articolo</b>, che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine, box, locali commerciali). La nuova disciplina - che riguarda anche gli atti di donazione nonché la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni immobili – avrebbe permesso agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro.</p>
28.2	Guerini	PD		
28.3	Pelillo	PD		
28.4	Bargero	PD		
28.5	Bonafede	M5S		
28.6	Rampelli	FDI-AN		
28.7	Laffranco	FI-PDL		
28.8	Benamati	PD		
28.9	Ricciatti	SEL		
28.10	Cani	PD		

**Articolo 28-bis – (Semplificazioni nelle procedure ereditarie)**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.01	Librandi	SCPI	31/7	<p><b>Inserisce l'articolo 28-bis</b>, il quale riscrive gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie.</p> <p>In particolare l'articolo 52 <b>affida la tenuta e la conservazione del registro delle successioni</b> (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) <b>al Consiglio Nazionale del Notariato</b>, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia.</p> <p>Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria.</p> <p>Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 53, il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati. Viene quindi abrogato l'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile.</p>

**Articolo 29** – (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
29.19	Relatori		31/07	<b>Aggiunge il comma 2-bis</b> , affidando al <b>conservatore del registro delle imprese territorialmente competente</b> gli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio riguardanti gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle SRL semplificata redatti per scrittura privata.